

Mittente: Carlo Marmorini – Commercialista - Arezzo

OIC XX Strumenti finanziari derivati

Sono un commercialista di provincia e ho serie difficoltà a comprendere alcuni passaggi descritti nel nuovo principio contabile "Strumenti finanziari derivati".

Inoltre nonostante gli sforzi non riesco a trovare chiare soluzioni ad alcuni dubbi.

Non l'ho mai fatto ma questa volta ho ritenuto opportuno esporre le presenti osservazioni nella speranza che una revisione del testo possa generare maggiore chiarezza in una materia sicuramente molto difficile.

Come commercialista di provincia non ho fra i miei clienti grosse banche o imprese che fanno derivati "esotici" strutturati o complicati.

I derivati nei quali mi sono imbattuto sono essenzialmente quelli di semplice copertura su tassi, valute e commodity. Raramente ho visto fare opzioni.

Nel presente testo ho raggruppato nella prima parte suggerimenti di carattere generale che riguardano la comprensibilità del testo.

Nella seconda parte affronto delle questioni specifiche legate a casistiche che incontro od ho incontrato nel lavoro compresi alcuni casi per i quali non sono sicuro di operare correttamente.

1) Esposizione generale

Propongo di ribaltare la logica dell'esposizione iniziando dalle ipotesi semplici ed introdurre successivamente le casistiche più complesse.

Nella trattazione attuale il lettore inesperto rischia di perdersi prima di iniziare a capire.

Facendo sempre riferimento a derivati generici e a casi generici non si riesce a comprendere molto.

2) Collegamento fra testo ed esempi

Preso atto che la materia è particolarmente difficile, riterrei molto utile inserire nei vari paragrafi che danno le regole generali, i riferimenti precisi ad esempi da allegare al documento.

Diversamente il testo risulta comprensibile nella sua interezza solo da coloro che hanno già una buona dimestichezza con la materia.

3) Maggiore analiticità

Ritengo che Alcuni paragrafi (esempio il 45) debbano essere scissi in sotto-paragrafi, ovvero debbano essere inserite tabelle riepilogative sintetiche. Diversamente vengono trattati derivati diversi con effetti contabili diversi in un unico paragrafo.

4) Classificazione più chiara

Il principio contabile propone la classificazione dei derivati di copertura in due categorie:

Coperture di fair value : copertura delle variazioni di *fair value* (paragrafi 80-87): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di *fair value* di attività, passività iscritte in bilancio o impegni

Coperture di flussi finanziari : copertura di flussi finanziari (paragrafi 88-98): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili

Rilevo una possibile difficoltà nel classificare detti derivati perché ogni attività o passività è destinata a "trasformarsi" prima o poi in flussi finanziari.

Il tentativo di spiegare con l'esempio contenuto nella nota 4 di pagina 16 confonde e non chiarisce. E' necessario fare altri esempi e sistemare in modo più chiaro quello in nota 4!

In proposito riterrei necessario – se possibile - individuare elementi più oggettivi per facilitare la classificazione. Uno potrebbe essere quello che considera i derivati legati ai valori del CCN come “coperture dei flussi” e quelli legati ad altre voci (attivo immobilizzato o debiti a ML) come derivati di fair value.

5) Esposizione in bilancio

Esiste un grande problema legato alla allocazione in bilancio (conto economico) degli effetti generati dai derivati di copertura. Problema che ha ovviamente importantissimi riflessi fiscali. Io ad esempio ho attualmente una controversia con l’Agenzia delle Entrate che ha riqualficato una copertura fatta per coprirsi dai rischi legati all’oscillazione dei prezzi mi materie prime da acquistare nel tempo (soggette nel caso a forti oscillazioni) nell’area finanziaria (con conseguenze ROL e IRAP).

Ritengo, e il PC lo dice ma in modo non abbastanza chiaro, che se la copertura va coprire rischi di prezzo (vendite o acquisti) il guadagno o la perdita legata al derivato vada allocata nelle voci A1 o A6.

Lo stesso per gli effetti economici di derivati su cambi che non coprono i rischi di realizzo crediti o esborso debiti, ma i rischi legati a flussi finanziari derivati da acquisti o vendite.

Inoltre ho notato che in alcune fattispecie le società di revisione chiedono la compensazione di partite economiche generate da contratti derivati. Riterrei opportuno che l’OIC chiarisse meglio la cosa.

6) Valutazione in bilancio del derivato e del oggetto di copertura (esempio)

Nel PC occorre evidenziare in modo più chiaro e circostanziato (con esempi molteplici) il legame “valutativo” fra lo strumento derivato e l’oggetto della copertura.

Questa casistica è quella che incontro più frequentemente nella professione.

Esemplifico un ciclo attivo ma può essere ovviamente fatto anche quello passivo.

T0: Impresa A riceve un ordine

T1 Acquista la materia prima o la merce;

T2 Vende il prodotto/merce;

T3 Incassa dal cliente.

L’imprenditore, al fine di limitare od azzerare i rischi può sottoscrivere contratti derivati diversi ma per valutare quale fare è ad esempio necessario conoscere le condizioni contrattuali e i tempi che intercorrono fra i 4 momenti dell’operazione: T0-T1, T1-T2, T2-T3.

Il contratto (ordine a T0) ad esempio può prevedere che il prezzo sia stabilito all’ordine, ovvero che il prezzo sia fissato in base alle quotazioni di mercato alla consegna.

L’imprenditore sarà interessato a sottoscrivere un derivato per evitare che le variazioni del prezzo/quotazioni della materia prima possano impattare sul conto economico. Qualora il cliente pagherà in valuta sarà utile gestire anche il rischio valutario.

Il principio contabile dovrebbe spiegare come indicare i derivati e i relativi valori patrimoniali ed economici “coperti” nei bilanci eventualmente intervenuti nei 3 periodi temporali compresi nell’esempio e in quello chiuso dopo T4.

Ad esempio tra il tempo 1 e il 2, in bilancio apparirà sia l’acquisto che la rimanenza. Ma le rimanenze sono valutate con un criterio storico che può generare effetti economici importanti non coerenti con le politiche di “sterilizzazione” dei rischi messi in atto dall’impresa.

In questa specifica fattispecie (tutt’altro che rara), a mio modesto parere, il valore delle merci il cui valore è “coperto” dal derivato, dovrebbero essere valutate separatamente rispetto alle altre (ad esempio valutate con il metodo LIFO).

Mi piacerebbe trovare nel PC le risposte chiare a queste problematiche.

Questioni specifiche

7) Derivati incorporati

Nella zona in cui lavoro ci sono molte aziende orafe.

Nel mercato dell’oreficeria “a peso” le merci sono prezzate computando il solo valore aggiunto (manifattura) mentre l’oro incorporato nei prodotti viene valutato in base al valore di mercato al momento della transazione.

Per non “rischiare” le oscillazioni del metallo prezioso utilizzato per la produzione di oreficeria, le banche (poi copiato anche dai banchi metallo) hanno sviluppato un contratto di vendita particolare detto “postergato”.

Sono contratti di compravendita di oro fino con consegna immediata del bene (ed emissione di fattura provvisoria) ma l’acquirente ha tempo 90 giorni per fissare il prezzo. Al momento della fissazione (che può avvenire in qualunque giorno e non necessariamente alla scadenza) verrà preso a riferimento il valore del fixing corrente. Alla fissazione del prezzo la banca fa la fattura integrativa o la NC per la differenza.

Infatti 90 gg è un tempo congruo all’impresa per realizzare i beni e consegnarli ai clienti.

Utilizzando questo contratto i fabbricanti non rischiano perdite dovute alle oscillazioni della materia prima e pagano la stessa alla stessa quotazione pattuita con il cliente.

Trattasi di un derivato incorporato? Io riterrei di sì.

Come valuto il metallo acquistato con un contratto postergato e che al 31/12 era ancora nelle rimanenze? Io lo valuterei a parte rispetto all’altro metallo e lo valuterei al prezzo temporaneo di acquisto in modo da non avere alcun effetto nel C.E..

L’esercizio successivo il differenziale generato dal prezzo di vendita dell’oro al cliente, andrebbe ad essere totalmente compensato dalla fattura/NC ricevuta dalla banca dalla quale l’impresa ha acquistato l’oro.

Io credo che in queste ipotesi nessuna riserva di patrimonio debba essere creata.

8) Affinatori

Altra casistica del settore riguarda gli affinatori che sono quelle imprese chimiche che ricevono dagli orafi gli scarti della produzione e che riportano i metalli preziosi contenuti allo stato fino.

Questi soggetti operano con contratti di appalto (conti lavorazione) per consuetudine consolidata (accettata anche dall’Amministrazione finanziaria) la restituzione del metallo puro viene fatta immediatamente (dopo l’esecuzione di saggi) senza aspettare la lavorazione che può durare giorni o settimane.

Per evitare i rischi legati all’oscillazione del prezzo, gli affinatori, acquisivano da banche metallo prezioso in prestito d’uso che usavano come “cuscinetto” nell’attività industriale.

L’aumento dei costi dei contratti di prestito d’uso ha indotto gli affinatori a fare diversamente: consegnano ai clienti (come reso di conto lavorazione), metallo comprato apposta nel mercato e sottoscrivono contestualmente contratti derivati per poter rivendere i metalli che saranno affinati, al medesimo prezzo.

Gli acquisti e le vendite di oro vanno a “gonfiare” il conto economico di queste società ma le stesse non comprano per fare trading ma solo per sterilizzare i rischi legati alle oscillazioni dei prezzi.

A titolo esemplificativo, un affinatore che fa 2 milioni di fatturato come lavorazioni, se si finanzia e copre i rischi con un contratto di prestito d’uso di oro, presenta un bilancio dove il valore della produzione è 2 milioni.

Lo stesso affinatore se, per risparmiare oneri finanziari, acquista metallo da restituire ai clienti e contestualmente fa derivati di copertura a termine, può presentare un bilancio con un valore della produzione di 100 milioni di cui 98 vendite di oro e nel costo della produzione 98 di acquisti di oro.

Personalmente ritengo che un conto economico così composto non fornisca assolutamente un quadro fedele dell’attività imprenditoriale e riterrei opportuno che l’OIC si esprimesse nel senso di consentire (magari in modo facoltativo) a questi (e a soggetti similari per problematicità) di compensare gli acquisti e le vendite posto che:

- 1) Sono effettuati non per fare trading ma per adempiere ad un appalto;
- 2) Gli acquisti e le vendite sono effettuate esattamente ai medesimi prezzi perché facenti parte di un’operazione complessiva di copertura.

Diversamente due imprese identiche operando le coperture in modo simile, con rischi uguali e indebitamento analogo, fornirebbero bilanci totalmente diversi e non confrontabili.